

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO
II^a SEZIONE
COMUNICATO UFFICIALE N. 111/CSA
(2015/2016)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 13 aprile 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Alfredo Maria Becchetti, Dott. Luigi Impeciati - Componenti; Dr. Franco Granato – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO SAVONA F.B.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SAVONA/TERAMO DEL 6.2.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 125/DIV del 9.2.2016)

La C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Savona F.B.C., riduce la sanzione dell'ammenda ad € 5.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO CALCIATORE ALEO ROSARIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 7 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE "D. BERRETTI" AKRAGAS/MESSINA DEL 19.3.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 125/TB del 23.03.2016)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Aleo Rosario. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO LUPA CASTELLI ROMANI SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DEL MORO LORENZO SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE ALLIEVI UNDER 17, LUPA CASTELLI ROMANI/LUPA ROMA DEL 20.3.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico F.I.G.C. – Com. Uff. n. 97 del 23.3.2016)

La C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Lupa Castelli Romani, riduce la sanzione della squalifica al calc. Del Moro Lorenzo a 5 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Carmelo Renato Calderone, Dott. Roberto Caponigro - Componenti; Dr. Franco Granato - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

4. RICORSO SIG. MAURO LOVISA AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE A TUTTO IL 26.4.2016 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA ALESSANDRIA/PORDENONE DEL 24.3.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 153/DIV del 29.3.2016)

La C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Lovisa Mauro, riduce la sanzione dell'inibizione sino a tutto il 17.04.2016. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5. RICORSO PORDENONE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ALESSANDRIA/PORDENONE DEL 24.3.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 153/DIV del 29.3.2016)

La C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Pordenone Calcio, riduce la sanzione dell'ammenda ad € 1.500,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

6. RICORSO CATANZARO CALCIO 2011 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CATANZARO/LUPA CASTELLI ROMANI DEL 24.3.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 153/DIV del 29.03.2016)

La C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Catanzaro Calcio 2011, la sanzione dell'ammenda ad € 800,00. Disponerestituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 13 aprile 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio